



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via L. Rossi,35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/634720

Legge n. 431 del 9 dicembre 1999, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Contributi per l'anno 2023 – Fondo e Competenza anno 2024

BANDO

ART. 1 - Finalità.

Il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

ART.2 - Beneficiari.

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

2.1 Cittadinanza italiana;

2.2 Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

2.3 Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n.286/98;

2.4 I soggetti di cui al presente articolo commi 2 e 3 , ai fini dell'erogazione del contributo devono essere in possesso del Certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio Nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.L. 112/2008, convertito con modifiche nella legge 6/8/2008 n. 133;

2.5 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;

2.6 Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

2.7 Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;

2.8 Non essere assegnatario di un alloggio comunale.

2.9 Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà"

b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;

c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;

d) proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure l'inabitabilità dell'alloggio;

2.10 Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs n.130/2000;

2.11 Valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del [D.Lgs.109/98](#) così come modificato dal [D.Lgs. n.130/2000](#), non superiore a Euro 17000,00;

2.12 Valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del [D.Lgs.109/98](#) così come modificato dal [D.Lgs. n.130/2000](#), rientranti entro i valori di seguito indicati:

a) Fascia A:

valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2022 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a Euro 14887,20 equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2022 e incidenza del canone di locazione , regolarmente corrisposto, al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2022 superiore al 14 per cento;

b) Fascia B:

valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2022 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a Euro 14887,20 ma inferiore a Euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione , regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2022 risulti superiore al 24 per cento. Per la fascia b) il valore ISEE deve essere inferiore a Euro 21.201,19 (limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale).

Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2023 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza. Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti , successivamente all'erogazione dei contributi, "a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari , ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto".

2.13 Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

2.14. presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;

2.15. presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

2.16 Le condizioni di cui ai punti precedenti non sono tra loro cumulabili.

2.17 L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

2.18 I requisiti di cui al presente art. 2 "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal [D.Lgs. n. 109/98](#) così come modificato dal [D.Lgs. n. 130/2000](#), nonché dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242/2001, tranne il requisito di cui ai punti 2.4 e 2.5 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

2.19 Non sono efficaci:

a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

3.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000;

3.2 Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

ART. 4 - Canone annuo di locazione.

4.1 Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quali si richiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata domanda.

4.2 Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

ART. 5 - Decesso.

5.1 In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della legge n.392/1978.

5.2 Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile

ART. 6 - Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

ART. 7 - Presentazione delle domande:

Le domande dovranno essere presentate al Comune di Montepaone entro 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo del Comune.

I relativi moduli di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Montepaone via L. Rossi,35 tel. 0967/634720 e presso l'Ufficio URP della Delegazione Comunale di Montepaone Lido

La situazione economica oggetto di dichiarazione è quella riportata nell'attestazione ISEE 2022.

Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli e alle sanzioni previste dal DPR n.445/2000, dal Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000 e dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242 del 4.4.2001.

ART. 8 Istruttoria domande e procedure di erogazione:

E' di competenza del Comune:

- Procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a) Somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b) Somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c) Somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di un valore del 30%;
il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

a. verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;

b. escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al numero precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef

c. procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;

Montepaone li, _____

Il Responsabile del Procedimento
Saverio Saia

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Chiara Malacaria